



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 24/9 DEL 10.07.2024

---

**Oggetto:**            **Indirizzi al Co.Ra.N. per la sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale giornalistico. Legge regionale 21.6.2021, n. 10, art. 17. Ufficio stampa e informazione della Regione. Integrazione Delib.G.R. n. 15/45 del 30.5.2024. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 63.**

La Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 15/45 del 30.5.2024 con la quale sono stati attribuiti nuovi indirizzi al Co.Ra.N. per la sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale giornalistico e per l'aggiornamento delle declaratorie professionali delle categorie del contratto collettivo regionale di lavoro del personale dipendente, nonché per l'inquadramento in via provvisoria, fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale giornalistico, di talune figure previste dalla normativa regionale.

L'Assessora evidenzia che si rende necessario integrare la predetta deliberazione in considerazione dell'alta professionalità del personale da assumere, della temporaneità del rapporto di lavoro, della specificità e della flessibilità della prestazione lavorativa.

L'Assessora ricorda che l'art. 17 della legge regionale n. 10 del 2021 ha stabilito che "il Presidente della Regione può avvalersi di un ufficio stampa e informazione, composto da un capo ufficio e da un numero di collaboratori, non superiore a dodici, dei quali fino ad otto scelti tra iscritti all'ordine dei giornalisti e fino a quattro scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo. I collaboratori sono direttamente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura. Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili".

Per quanto concerne il contratto di lavoro da applicare al personale giornalistico l'Assessora fa altresì presente che il comma 5, dell'art. 9, della legge n. 150 del 2000, come modificato dall'art. 25-bis, comma 1, del D.L. n. 4 del 2019, ha stabilito che "negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di



una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".

Per quanto premesso l'Assessora propone di integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 15 /45 del 30.5.2024 nel seguente modo:

- 1) al Capo ufficio Stampa provvisoriamente sarà attribuita una retribuzione fissa assimilata a quella del personale di categoria D livello retributivo 7 e un'indennità commisurata alla misura massima della retribuzione di posizione prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il coordinamento delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori); allo stesso sarà altresì attribuita un'indennità di carica quantificata nella misura del 41 % della retribuzione annuale da corrispondersi in dodici mensilità;
- 2) ai collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa iscritti all'ordine dei giornalisti provvisoriamente sarà attribuita una retribuzione fissa assimilata a quella del personale di categoria D livello retributivo 3, se in possesso di laurea, o di categoria C livello retributivo 3, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 71 del C.C.R.L. vigente; agli stessi sarà attribuita un'indennità accessoria annua, da corrispondersi in dodici mensilità, pari al 20 % della retribuzione annuale.

Come già stabilito nella deliberazione n. 15/45 del 30.5.2024, a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro giornalistico, si provvederà alla rettifica dell'inquadramento sulla base del medesimo contratto, nonché al conguaglio dei maggiori trattamenti retributivi ivi previsti.

In conseguenza di quanto sopra stabilito, si rende necessario integrare gli indirizzi al Co.Ra.N. come di seguito riportato:

- a) il trattamento economico complessivo del Capo Ufficio Stampa dovrà essere equiparato al trattamento economico previsto, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, per



le figure di cui all'articolo 26-bis, comma 2, lettera c), primo e secondo periodo, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32;

- b) ai collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti all'ordine dei giornalisti, ai quali non potrà essere applicata una retribuzione fissa inferiore a quella provvisoria come sopra stabilito, dovrà essere attribuita un'indennità accessoria annua, da corrispondersi in dodici mensilità. Tale previsione si intende sostitutiva dell'incarico di alta professionalità previsto dalla lett. f) degli indirizzi al Co.Ra.N stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/45 del 30.5.2024;
- c) ad uno dei predetti collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti all'ordine dei giornalisti sarà attribuita la funzione di vice capo ufficio stampa, cui spetterà una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli altri collaboratori;
- d) a due dei predetti collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti all'ordine dei giornalisti sarà attribuita la funzione di capo redattore, cui spetterà una retribuzione maggiorata del 10% rispetto a quella prevista per gli altri collaboratori.

Inoltre, per quanto riguarda i collaboratori dell'Ufficio Stampa scelti fino a quattro tra esperti qualificati in materia di social media management, digital P.R., video making and editing, illustrazione, grafica digitale o figure equipollenti comunque funzionali all'efficacia della comunicazione complessiva dell'azione di governo, in luogo della deroga ai limiti del lavoro straordinario prevista dalla Delib.G.R. n. 15/45 del 30.5.2024 ed in considerazione della particolarità dell'esecuzione della prestazione lavorativa e delle esigenze di flessibilità connesse alla stessa, la contrattazione dovrà prevedere un'indennità onnicomprensiva annua, da corrispondersi in dodici mensilità, il cui valore nominale è determinato in misura non superiore al 11 % della retribuzione annuale di prima applicazione. Tale indennità dovrà gravare sulle risorse già sussistenti per il lavoro straordinario che saranno conseguentemente ridotte.

Restano salvi tutti gli altri indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/45 del 30.5.2024 nonché la copertura finanziaria massima ivi prevista, in considerazione del fatto che, ai sensi del sopra riportato art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2009, dalla sottoscrizione del contratto giornalistico non devono derivare nuovi o maggiori oneri; la contrattazione regionale dovrà pertanto operare nei limiti delle risorse finora già destinate al personale giornalistico, ai sensi dell'art.



11 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 3, oltre alle risorse appositamente destinate alla contrattazione giornalistica dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, fatte salve eventuali risorse aggiuntive attribuite tramite legge regionale.

Inoltre la Presidente, d'intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritiene che, in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico come previsto dall'art. 17 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, i componenti l'Ufficio stampa e informazione possano essere revocati dalla Presidente in qualsiasi momento al venire meno del rapporto di fiducia.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale del Personale e Riforma della Regione sulla proposta in esame

#### DELIBERA

- di integrare gli indirizzi impartiti al Co.Ra.N con la deliberazione della Giunta regionale n. 15 /45 del 30.5.2024 nel seguente modo:
  - a) il trattamento economico complessivo del Capo Ufficio Stampa dovrà essere equiparato al trattamento economico previsto, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, per le figure di cui all'articolo 26-bis, comma 2, lettera c), primo e secondo periodo, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32;
  - b) ai collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti all'ordine dei giornalisti, ai quali non potrà essere applicata una retribuzione fissa inferiore a quella provvisoria, dovrà essere attribuita un'indennità accessoria annua, da corrisondersi in dodici mensilità. Tale previsione si intende sostitutiva dell'incarico di alta professionalità previsto dalla lett. f) degli indirizzi al Co.Ra.N stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 15 /45 del 30.5.2024;
  - c) ad uno dei predetti collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti all'ordine dei giornalisti sarà attribuita la funzione di vice capo ufficio stampa, cui spetterà una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli altri collaboratori;
  - d) a due dei predetti collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa e informazione iscritti



- all'ordine dei giornalisti sarà attribuita la funzione di capo redattore, cui spetterà una retribuzione maggiorata del 10% rispetto a quella prevista per gli altri collaboratori;
- di inquadrare, in via provvisoria e fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale giornalistico:
    - 1) il Capo ufficio Stampa con una retribuzione fissa assimilata a quella del personale di categoria D livello retributivo 7, con l'attribuzione di un'indennità commisurata alla misura massima della retribuzione di posizione prevista dal C.C.R.L. per il coordinamento delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale (settori) e un'indennità di carica quantificata nella misura del 41 % della retribuzione annuale da corrispondersi in dodici mensilità;
    - 2) i collaboratori a tempo determinato dell'Ufficio stampa iscritti all'ordine dei giornalisti con una retribuzione fissa assimilata a quella del personale di categoria D livello retributivo 3, se in possesso di laurea, o di categoria C livello retributivo 3, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; agli stessi sarà attribuita un'indennità accessoria annua, da corrispondersi in dodici mensilità, pari al 20 % della retribuzione annuale;
  - di dare mandato al Co.Ra.N. di convocare le Organizzazioni Sindacali per aggiornare le declaratorie professionali delle categorie, contenute nell'Allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti e Aziende regionali, con l'inserimento delle mansioni relative alle attività di social media management, digital PR, video making and editing, illustrazione, grafica digitale e, in luogo della deroga ai limiti del lavoro straordinario previsto dalla Delib.G.R. n. 15/45 del 30.5.2024, prevedere un'indennità onnicomprensiva annua, da corrispondersi in dodici mensilità, il cui valore nominale è determinato in misura non superiore al 11 % della retribuzione annuale di prima applicazione;
  - di approvare che i componenti dell'Ufficio stampa e informazione, in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico come previsto dall'art. 17 della legge regionale 21 giugno 2021, n. 10, possano essere revocati dalla Presidente in qualsiasi momento al venir meno del rapporto di fiducia.

La presente deliberazione è comunicata al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 24/9  
DEL 10.07.2024

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde